

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1546</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONFREDI, LENOCI, MARZO, MELELEO, MEMMI**

*Presentata il 6 aprile 1984*

Nuove norme per l'immissione in ruolo dei candidati risultati idonei ai concorsi ordinari a preside banditi prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed al concorso riservato di cui all'articolo 2 della stessa legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 dicembre 1980, n. 928, ha disciplinato organicamente l'accesso ai posti direttivi nelle scuole, prevedendo all'articolo 1 che « i concorsi a posti di personale direttivo sono indetti con frequenza biennale, almeno diciotto mesi prima dell'anno scolastico da cui decorreranno ». La norma ha lo scopo di razionalizzare una materia che per troppi anni è stata caratterizzata dal moltiplicarsi di incarichi temporanei che avevano conferito grande instabilità all'intero sistema, sicché è auspicabile che la stessa trovi al più presto piena attuazione.

L'articolo 2 della stessa legge, tuttavia, al terzo comma, prevedeva un concorso per titoli e colloquio riservato al

personale insegnante di ruolo che avesse ricevuto incarico di presidenza per almeno due anni nel periodo compreso fra gli anni scolastici 1973-74 e 1980-81. Precisavano inoltre, il settimo ed ottavo comma della stessa norma, che i posti assegnati a detto concorso riservato venissero ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84, mentre il restante 50 per cento veniva assegnato « ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Questi ultimi concorsi ordinari, che erano già in corso di svolgimento a quella data, subivano così una decurtazione del 50 per cento dei posti originariamen-

te disponibili, con conseguente grave danno per numerosi docenti i quali, pur raggiungendo la idoneità, si vedevano impedita la immissione in ruolo.

Detto impedimento sta ora per trasformarsi in definitiva preclusione dal momento che la piena attuazione della legge n. 928 del 1980, con la prossima indizione dei concorsi ordinari biennali, cancellerebbe ogni possibile definizione positiva per i « presidi idonei ».

Si rende quindi necessario un atto di giustizia sostanziale nei confronti di tali docenti che non può disgiungersi dalla particolare attenzione da prestare a coloro che sono risultati idonei al concorso

riservato di cui all'articolo 2 della legge n. 928 del 1980, anch'essi nella medesima formale posizione degli altri idonei e destinati a rimanere definitivamente nel dimenticatoio.

Tale esigenza richiede che agli idonei ai concorsi ordinari banditi prima della entrata in vigore della legge n. 928 del 1980 e a quello riservato di cui all'articolo 2 stessa legge, venga riservata parte dei posti che andrà destinata ai concorsi ordinari biennali di cui all'articolo 1, ai quali non può comunque rinunziarsi, considerata la condivisa finalità di razionalizzazione del sistema cui essi corrispondono, che troverà piena realizzazione una volta esaurita la graduatoria degli idonei.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il 50 per cento dei posti da destinarsi ai concorsi ordinari biennali di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, a parziale modifica della medesima disposizione, è destinato a coloro che sono risultati idonei ai concorsi ordinari a preside nelle scuole medie di qualsiasi ordine e grado, nonché al concorso riservato, di cui all'articolo 2 della stessa legge, le cui graduatorie sono ad esaurimento.